



COMUNE DI TAORMINA

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA
- AREA TERRITORIO ED AMBIENTE -

SCHEMA di DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE

DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO INGEGNERI E/O ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVO AI “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLA VILLA COMUNALE” .

CIG:

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno ____ del mese di _____ in Taormina, presso la sede comunale e nell’Ufficio Tecnico, avanti a me, _____, senza l’assistenza dei testimoni per espressa rinuncia delle parti contraenti, d’accordo tra loro, sono personalmente comparsi:

- da una parte il Comune di TAORMINA, con sede in Corso Umberto n. 217, nella persona del _____, nato a _____, il _____, il quale agisce in rappresentanza dell’Ente ai sensi dell’art. 36 comma 1, della Legge 08.06.1990, n. 142, C.F.: _____;
- dall’altra _____, nato a _____, il _____ e residente in Via _____, iscritto all’ Albo _____ con il n. _____, C.F.: _____;

PREMESSO

- che il Comune di Taormina, con Determina Dirigenziale n. _____ del _____, ha affidato l’incarico professionale relativo al servizio di COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE riguardante i “*Lavori di messa in sicurezza e adeguamento dell’impianto di pubblica illuminazione della Villa Comunale*”;
- che il Comune di Taormina con la stessa Determina Dirigenziale n. _____ del _____, ha approvato lo schema di disciplinare di incarico regolante i nascenti rapporti tra il Comune di Taormina ed il professionista incaricato, così come costituito;
- che lo stesso è in possesso dei requisiti di cui alle leggi n. 936/82 e successive modifiche ed integrazioni, come risulta dalle verifiche effettuate;
- che è intenzione delle parti, come innanzi costituite, tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi.

-Art. 1- Oggetto dell’incarico

1. Il Comune di Taormina affida con il presente atto, giusta Determina Dirigenziale n. _____ del _____, al _____, come innanzi costituito, l’incarico professionale relativo al servizio di COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE riguardante i lavori di “*messa in sicurezza e adeguamento dell’impianto di pubblica illuminazione della Villa Comunale*”;

2. Il Professionista svolgerà l'incarico secondo le esigenze, le direttive e le zone indicate dall'Amministrazione e della normativa vigente.

Deve attenersi all'osservanza delle norme del *D. Lgs. n. 50/2016* e ss.mm.ii. (*codice degli appalti*), del testo vigente nella Regione Siciliana (*che d'ora in avanti sarà chiamata più semplicemente "Legge"*) e del *D.P.R. n. 207/2010* e ss.mm.ii., (*negli articoli ancora validi, che d'ora in avanti sarà chiamato più semplicemente "Regolamento"*), nonché dell'ulteriore normativa in materia di opere pubbliche vigente nell'ambito della Regione Siciliana.

-Art. 2- **Obblighi legali**

1. Il Professionista incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli artt. 2229 e seguenti c.c. e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, esso è obbligato all'osservanza della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

2. Resta a carico del Professionista incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'amministrazione committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi.

3. Ai sensi dell'art. 24, comma 5, del *D.Lgs. n. 50/2016*, il Professionista incaricato è iscritto negli appositi albi professionali ed è in regola con il versamento dei contributi alla Cassa previdenziale di appartenenza (**D.U.R.C.**).

-Art. 3- **Descrizione delle prestazioni**

La prestazione dovrà essere espletata con l'osservanza delle norme tecniche generali e specifiche prescritte dalle disposizioni di legge in vigore ed in particolare dal *D.lgs. 50/2016* e s.m.i. ed adeguate alle norme eventualmente emanate nel corso dell'esecuzione e fino alla sua ultimazione.

In conformità all'art. 92 del *D.Lgs. n. 81/08* il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione:

a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 *ove previsto* e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, *ove previsto*, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, *ove previsto*, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

e) *segnala al committente o al responsabile dei lavori*, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, *ove previsto*, e propone la sospensione

dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti;

f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b), *fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b).*

Qualora il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione non osservi quanto disposto nel presente articolo, l'Amministrazione aggiudicatrice, fermo restando le sanzioni previste dalla normativa vigente, provvede nei casi di particolare gravità, alla revoca dell'incarico.

-Art. 4- Altre condizioni disciplinanti l'incarico

1. Il Professionista incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile o riconducibile all'amministrazione committente, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del disciplinare.

-Art. 5- Variazioni, interruzioni, ordini informali

1. Il Professionista incaricato è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto eseguito a quanto previsto in progetto.

2. Nessuna variazione, sospensione delle prestazioni, o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi allo svolgimento della prestazione, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente disciplinare, sono a carico del Professionista incaricato.

3. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto all'amministrazione.

Nell'eventualità che, in corso di esecuzione dei lavori previsti in progetto, risulti necessario introdurre varianti o aggiunte al progetto stesso, che comportino cambiamenti nell'impostazione progettuale determinati da nuove e diverse esigenze o cause autorizzate dal R.U.P., al professionista _____ spetteranno ulteriori compensi. Tale compenso dovuto per la perizia di variante sarà concordato tra le parti sulla base di un calcolo effettuato con richiamo alle Tabelle di riferimento vigenti allegate al Decreto 20.07.2012 n. 140 del Ministero della Giustizia in analogia alla redazione delle varianti in corso d'opera ed applicando lo stesso ribasso percentuale offerto in sede di gara.

- Art. 6 - Risoluzione del contratto

1. E' facoltà dell'amministrazione committente rescindere anticipatamente il presente contratto quando il Professionista sia colpevole di ritardi pregiudizievoli, ovvero quando il ritardo ecceda i 15 giorni.

2. E' facoltà dell'amministrazione committente rescindere anticipatamente il presente contratto in ogni momento quando il Professionista incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dall'amministrazione, ovvero non produca la documentazione richiesta, entro cinque giorni dall'ordine.

3. La rescissione di cui ai commi 1 e 2 avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione purché con almeno dieci giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti

4. Nel caso in cui, durante lo svolgimento dell'incarico, l'amministrazione committente dovesse procedere alla risoluzione o alla rescissione del contratto, spetterà al Professionista incaricato una aliquota dell'onorario dovuto, aliquota da commisurarsi all'importo complessivo lordo delle prestazioni eseguite.

- Art. 7 - Determinazione dei compensi

1. Tenuto conto della Legge 02 marzo 1949, n. 143 e successive modifiche e integrazioni, nonché del D.M. 31 ottobre 2013, n. 143 e tabelle ivi allegate tenuto conto altresì del contenuto della materia, è stabilito per tutte le prestazioni descritte al precedente art. 3 e a quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente ed indirettamente, un corrispettivo per onorari e spese, che ammonta complessivamente a € così suddiviso imponibile € + oneri fiscali € .IVA € . L'onorario professionale rimane fisso e imm modificabile dal Professionista incaricato.

2. L'Amministrazione è estranea ai rapporti intercorrenti tra il Professionista incaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni il Professionista incaricato intenda o debba avvalersi.

Oltre all'onorario di cui all'art. 7, null'altro spetta al professionista _____ a qualsiasi titolo per l'incarico di cui all'art. 1 della presente convenzione.

Tutte le altre spese necessarie per l'espletamento dell'incarico sono a carico degli stessi.

Art. 8 - Modalità di corresponsione dei compensi

Il compenso, così come stabilito all'art. 8, di cui al presente Disciplinare, sarà corrisposto al 100 % al professionista dopo la presentazione di fattura.

Art. 9- Conferimenti verbali

1. Il Professionista incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi, a far presente alla stessa amministrazione, evenienze o emergenze che si verificano nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione

2. Il Professionista incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi, a partecipare a riunioni collegiali, indette dall'amministrazione committente affidante anche in orari serali, a semplice richiesta dell'amministrazione committente.

Art. 10 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il Professionista si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, alla presente prestazione, con l'indicazione del relativo codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento professionale devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. Il Professionista altresì assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.
3. Il Professionista accetta, ancora, la risoluzione espressa del presente contratto che verrà immediatamente attivata dall'amministrazione comunale in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a.
4. Il Professionista si assume, inoltre, l'obbligo di procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale quando abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla suddetta legge informandone contestualmente l'amministrazione comunale e la Prefettura territorialmente competente.
5. Il Professionista si obbliga a fare inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti da stipulare con i suoi collaboratori relativi al presente contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.
6. In caso di violazione delle suddette disposizioni saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 6 della Legge n. 136/2010.

Art. 11 -Definizione delle controversie

Qualsiasi controversia dipendente dal conferimento dell'incarico che non sia stato possibile comporre in via amministrativa è deferita al giudizio del Tribunale di _____ competente per il Comune di Taormina.

E' escluso l'arbitrato.

Taormina,

IL TECNICO INCARICATO

IL RESPONSABILE DELL'AREA
TERRITORIO ED AMBIENTE